



AMBROGIO SPREAFICO

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

Il diritto ed il dovere di partecipazione economica dei fedeli in favore della Chiesa è stato formulato nei secoli in maniera semplice e chiara attraverso il precetto tradizionale "sovvenire alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e le usanze" (cf. can. 222, § 1). Tale dovere si è comunemente espresso attraverso alcune forme principali, tra le quali vi sono le offerte in denaro o in natura, date dai fedeli spontaneamente o in risposta a sollecitazioni pastorali in occasione di particolari circostanze o a titolo di tributo, e le offerte connesse con la celebrazione di sacramenti o di sacramentali, in primo luogo della S. Messa, avvertite come occasione per l'espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare (cf. CEI, *Sovvenire alla necessità della Chiesa*, n. 6).

Volendo dunque riordinare e chiarire le disposizioni vigenti nella nostra Diocesi in materia,

- visti i can. 8, e 1264, n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
- considerata la speciale facoltà concessa dal S. Padre alla Conferenza Episcopale Regionale del Lazio in data 6 agosto 1987, con la quale viene attribuita competenza a deliberare sulla materia di cui al canone 1264, riservata all'Assemblea Provinciale, comunicata con lettera della S. Congregazione dei Vescovi in data 13 agosto 1987 prot. 492/87;
- viste le delibere della Conferenza Episcopale Italiana in materia tributaria canonica;
- viste in particolare le delibere della Conferenza Episcopale Regionale del Lazio del 24 aprile 2001;
- intendendo procedere ad una applicazione della suddetta delibera maggiormente adeguata alle circostanze attuali;
- ritenendo inoltre opportuno dare norme che regolino la celebrazione di alcuni sacramenti e sacramentali (cf. can. 838, § 4);
- volendo dare seguito alle decisioni fraternamente condivise con i Vescovi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e Anagni-Alatri al fine di rendere concorde la normativa vigente nelle nostre Diocesi ed avendo presente il maggior bene dei fedeli affidati alla nostra cura pastorale, con il presente

DECRETO

Stabilisco quanto segue:

1. Il contributo di Curia per la vidimazione delle pratiche matrimoniali è fissato in 30 euro per i matrimoni celebrati in parrocchia e in 50 euro per i matrimoni celebrati fuori parrocchia. Il contributo è destinato per il 50% alla Curia diocesana e per il 50% alla parrocchia dove fu istruita la pratica (Delibera CEL 24 aprile 2001, 2, art. 1)D
2. Le offerte per la redazione di certificati di qualunque tipo non sono determinate e sono lasciate alla libertà dei fedeli.
3. § 1 Le offerte in occasione della celebrazione di Battesimi, Prime Comunioni, Matrimoni ed Esequie non sono determinate e sono lasciate alla libertà dei fedeli (cf. cann. 213, 222 e 530; Delibera CEL 24 aprile 2001, 1, art. 1). Il celebrante può trattenere per sé da eventuali offerte solo l'intenzione per la s. Messa, mentre il rimanente deve essere destinato alla cassa parrocchiale.

Per i matrimoni di nubendi che provengono entrambi da parrocchie diverse da quella dove avviene la celebrazione del matrimonio, il parroco propone agli stessi nubendi un contributo congruo per la manutenzione dell'edificio sacro, e comunque non superiore a € 200 (duecento).

§ 2 Le offerte in occasione della celebrazione delle Cresime sono lasciate alla libertà dei fedeli. Il parroco provvederà a trasmettere le offerte al Vescovo, il quale ne deciderà la destinazione.
4. §. 1. L'offerta per la celebrazione e applicazione di Sante Messe è determinata in base a quanto deliberato dalla Conferenza Episcopale Laziale, fermo restando che è consentito al sacerdote accettare una offerta data spontaneamente, maggiore o minore di quella stabilita (cf. can. 952 §. 1) e che è vivamente raccomandato celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (cf. can. 945, § 2; Delibera CEL 24 aprile 2001, 1, art. 2; § 1)

§ 2 Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfare con una sola S. Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva". In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l'orario in cui tale Santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana. Al celebrante è lecito trattenere l'offerta prevista una sola Messa. La somma residua eccedente servirà per attingere l'offerta per la Messa nel caso in cui il sacerdote non disponga di intenzioni, mentre il resto sarà assegnato alla cassa parrocchiale.

§ 3 Si rammenta che ogni parroco è tenuto a celebrare la S. Messa *pro-populo* la domenica e negli altri giorni festivi (cf. can. 534).
5. Il contributo dovuto da ciascun sacerdote in occasione della celebrazione delle S. Messe binate e trinate è fissato nella quota di 5 euro ciascuna (cf. can. 951, § 1).

6. L'età per il completamento dell'iniziazione cristiana è fissata ordinariamente come segue:
- a) per la Prima comunione: al termine della Quarta Elementare.
 - b) per la Confermazione: al termine della Seconda Media.
7. E' consentita la celebrazione dei Matrimoni e delle Esequie anche in giorno di domenica, di norma nella chiesa parrocchiale, ordinariamente al di fuori delle celebrazioni di orario.
8. Per la celebrazione del battesimo e della cresima fuori della propria parrocchia o della propria diocesi è necessario il nulla-osta del parroco della parrocchia di origine. La preparazione previa alla celebrazione deve avvenire nella propria parrocchia di origine ed essere attestata nel nulla osta.
- Per la celebrazione del battesimo, cresima e matrimonio fuori diocesi è necessario il nulla osta della Curia della diocesi di origine.

Si dà mandato al Cancelliere della Curia Vescovile di notificarlo a tutti i parroci mediante la spedizione di un esemplare, dispensando, di conseguenza, da ogni forma di promulgazione. Con l'entrata in vigore del presente decreto si ritiene abrogata ogni altra disposizione normativa in materia.

Dato in Frosinone, il giorno I del mese di Luglio A.D. MMXV, Il presente decreto entra in vigore il giorno I del mese di settembre A.D. MMXV

IL CANCELLIERE VESCOVILE

Mons. Ello Ferrari

Mons. Risoferrari

Ambrogio Sprefo